

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI E MONUMENTI VENEZIANI

ART.1) E' costituita, nel rispetto del Codice Civile, della Legge 383/2000 e della normativa in materia, una libera associazione di promozione sociale denominata "ASSOCIAZIONE AMICI DEI MUSEI E MONUMENTI VENEZIANI" con sede in Venezia (VE), S. Croce 1992. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART.2) L'Associazione è apartitica, non ha scopo di lucro e svolge attività di promozione ed utilità sociale esclusivamente nell'ambito territoriale della Regione del Veneto. L'Associazione ha lo scopo di proporre ed adottare ogni iniziativa atta a favorire la conoscenza, tutela, promozione e la valorizzazione delle raccolte dei Musei e dei Monumenti in Venezia e nel Veneto. In particolare:

- a) promuove donazioni, lasciti e acquisizioni di opere e di denaro dirette ad arricchire i Musei ed i Monumenti Veneziani;
- b) promuove campagne di finanziamenti destinate al restauro del patrimonio artistico e veneziano e ne cura l'attuazione;
- c) affianca, a richiesta, l'azione a favore dei Musei e Monumenti veneziani svolta dai preposti agli stessi e dalle Soprintendenze interessate;
- d) mediante una apposita Sezione Didattica, collabora alla divulgazione della cultura espressa dai Musei e Monumenti veneziani mediante visite guidate di gruppi e scolaresche;
- e) organizza visite, gite e viaggi culturali a Musei e Monumenti, collezioni pubbliche e private, esposizioni, occasionalmente anche al di fuori del territorio regionale; promuove conferenze, dibattiti e pubblicazioni su temi artistici e storici connessi ai Musei e Monumenti. Per il raggiungimento delle finalità e degli scopi di cui sopra, l'Associazione si avvale in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti. E' fatto divieto all'Associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate.

ART.3) L'Associazione ha Soci sostenitori, ordinari e volontari. Possono aderire all'Associazione solo le persone fisiche, presentando domanda ed allegando una presentazione scritta di altro socio; la domanda di ammissione si considera accettata salvo che entro un mese dalla stessa il Consiglio Direttivo non deliberi in senso contrario con adeguata motivazione. Il socio si impegna ad accettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno e può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta con Raccomandata A.R.

E' socio sostenitore chi si impegna a versare una quota annua superiore a quella dei soci ordinari, la cui misura viene di anno in anno stabilita dal Consiglio Direttivo che lo comunica all'Assemblea. E' socio ordinario chi si impegna a versare una quota annuale stabilita di anno in anno dal Consiglio Direttivo che lo comunica all'Assemblea.

E' socio volontario chi s'impegna a prestare la propria opera volontariamente e gratuitamente secondo le istruzioni impartite dal Consiglio Direttivo. La quota non è trasmissibile e non è soggetta a rivalutazione.

Non è consentita la partecipazione temporanea alla vita associativa.

ART.4) Tutti i soci, se maggiorenni, hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e di eventuali regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione, e possono essere eletti negli stessi.

ART.5) Perdono la qualità di soci coloro che, debitamente richiesti, non effettuino il pagamento delle quote annue o che, a giudizio del Consiglio, operino in contrasto con i fini dell'Associazione. L'esclusione del socio deve essere deliberata dall'Assemblea o da essa ratificata, in caso di decisione assunta dal Consiglio. L'esclusione può avvenire solo per gravi motivi indicati nella delibera. Il socio può ricorrere all'autorità giudiziaria entro 6 (sei) mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la delibera di esclusione dopo aver adito con esito negativo il Collegio dei Probiviri. Il socio che per qualsiasi motivo cessa di far parte dell'Associazione non ha diritto al rimborso della quota, né alla restituzione di altre contribuzioni eventuali, né di una quota parte del patrimonio dell'Associazione.

ART.6) Il patrimonio dell'Associazione va tenuto distinto dalle risorse economiche necessarie per il funzionamento dell'ente comprensive anche delle quote sociali.

Il "Fondo di dotazione" ammonta ad €15.000, 00 (quindicimila) di cui il 30% pari ad €4.500,00 (quattromilacinquecento) è destinato a costituire il "Fondo patrimoniale di garanzia".

Le risorse economiche dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative annuali
- b) eredità, donazioni e legati
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici e privati
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte nei limiti di legge in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali.
- g) erogazioni liberali degli associati e di terzi
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento
- i) altre entrate compatibili con le finalità dell'associazionismo sociale.

I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forma indiretta. Non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione né fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano disposte per legge. L'associazione ha l'obbligo di impegnare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali.

ART.7) Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei Soci
- b) il Presidente
- c) il Consiglio Direttivo
- d) il Comitato Esecutivo
- e) il Collegio dei Revisori dei Conti
- f) i Proviviri.

Tutte le cariche elettive sono gratuite.

ART.8) L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. L'Assemblea Ordinaria dei soci è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale. Ad essa vengono sottoposti:

- a) la relazione del Consiglio Direttivo sull'andamento culturale ed economico dell'Associazione e un programma per l'attività futura redatta dal Consiglio Direttivo, che devono essere depositati presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultati da ogni associato;
- b) il rendiconto economico-finanziario consuntivo e preventivo;
- c) gli altri argomenti posti all'ordine del giorno.

Ogni tre anni, l'assemblea dovrà anche deliberare la nomina del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e dei Proviviri.

ART.9) L'Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo mediante invito scritto del Presidente contenente l'ordine del giorno, pubblicato sul programma inviato a ciascun socio almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per la riunione, ovvero trasmesso via fax o via e-mail, ove i destinatari possiedano un indirizzo fax o un indirizzo e-mail; negli altri casi esso sarà inviato con mezzi tali da ottenere la prova del ricevimento. Delle delibere assembleari deve essere messo a disposizione dei soci il relativo verbale mediante deposito in segreteria.

ART.10) Ogni socio ha diritto ad un voto. Le assemblee ordinarie sono valide, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei Soci, e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega. Non sono ammesse più di 10 (dieci) deleghe per ciascun socio. Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei votanti.

ART.11) L'Assemblea Straordinaria dei soci è convocata quando il Consiglio lo riterrà opportuno, e quando ne venga fatta richiesta motivata sottoscritta da almeno 1/10 (un decimo) dei Soci. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello statuto con la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto al voto in proprio o per delega e voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delibera inoltre, con la maggioranza dei 3/4 (tre quarti) dei Soci aventi diritto di voto, sullo scioglimento dell'associazione o sulla devoluzione del patrimonio.

ART.12) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio.

La firma spetta al Presidente.

Il Presidente dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile.

Il Presidente presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo e ne fa parte.

ART.13) Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di 7 (sette) ad un massimo 13 (tredici) Consiglieri scelti tra i Soci e nominati dall'Assemblea previa determinazione del numero da parte della medesima; il numero dei componenti deve comunque essere dispari. Esso provvede con pieni poteri per tutto quanto rientra nell'oggetto sociale, ad esclusione di quanto riservato per legge o per Statuto all'Assemblea.

Può delegare per lo svolgimento di determinate mansioni uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica 3 (tre) anni ed i suoi componenti sono rieleggibili, qualora abbiano specifiche competenze che ne rendano difficile la sostituzione.

Il Consiglio Direttivo nella sua prima riunione nomina nel suo seno il Presidente e 2 (due) Vice Presidenti.

Il Consiglio Direttivo nomina altresì un Tesoriere ed un Segretario generale, che possono essere prescelti anche tra i non Consiglieri ed i non Soci; in questo caso non avranno facoltà di voto.

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato Esecutivo composto dal Presidente, dai Vice Presidenti e da 2 (due) Consiglieri, su proposta del Presidente.

Il Vice Presidente più anziano di età ha la firma in assenza del Presidente, e lo sostituisce in caso di impedimento; in sua assenza viene a sua volta sostituito dall'altro Vice Presidente. Ove venissero meno uno o più Consiglieri sino ad un massimo di 3 (tre), il Consiglio verrà reintegrato con i primi non eletti o, in mancanza, per cooptazione.

I Consiglieri nominati per cooptazione dureranno in carica fino alla successiva Assemblea (ordinaria e/o straordinaria), alla quale spetterà l'eventuale conferma dei cooptati, che comunque scadranno contestualmente a quelli in carica all'atto della loro nomina.

ART.14) Il Consiglio Direttivo sarà convocato dal Presidente almeno due volte l'anno e delibererà sull'andamento della gestione e sui programmi operativi della stessa. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente con invito effettuato almeno 10 (dieci) giorni prima del giorno della riunione (salvo particolari casi di urgenza) e contenente l'ordine del giorno. Può anche essere convocato ove almeno un terzo dei Consiglieri ne faccia richiesta con indicazione degli argomenti da trattare. Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri. In assenza del Presidente, il Consiglio Direttivo è presieduto dal Vice Presidente più anziano di età. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti. Delle riunioni viene redatto il verbale a cura del Segretario Generale, e messo a disposizione dei soci mediante deposito in segreteria.

ART.15) Il Comitato Esecutivo dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile. Il Comitato Esecutivo sarà convocato dal presidente o dai Vice Presidenti ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, per deliberare su questioni urgenti afferenti la gestione di natura organizzativa dell'Associazione. Il Comitato Esecutivo sarà validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni saranno prese a maggioranza dei presenti. Di ogni seduta sarà steso un verbale che verrà consegnato ai membri del Consiglio Direttivo nella prima seduta successiva.

ART.16) I Revisori dei Conti, in numero dispari non inferiore a (tre), vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica 3 (tre) anni e possono essere rieletti anche più volte e saranno scelti possibilmente dal Registro dei Revisori Contabili.

Essi hanno il compito di controllare, con facoltà di esame della documentazione, la regolarità della gestione e di predisporre una breve relazione all'Assemblea.

ART.17) I Provisori in numero di 3 (tre) vigilano sul corretto rapporto fra Associazione e Soci e ricoprono le funzioni di arbitro nelle eventuali controversie insorte fra Soci ed Associazione; vengono nominati dall'Assemblea, durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili.

ART.18) Ove l'Associazione deliberasse lo scioglimento, si dovrà provvedere perché il suo patrimonio venga devoluto a fini di utilità sociale.

ART.19) Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si rinvia a al Codice civile ed alle vigenti leggi in materia.